



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice DE PETRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2018

Disposizione per valorizzare le produzioni agricole locali e a filiera corta, nonché delega al Governo per l’istituzione del marchio «Prodotto di fattoria»

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai diffuso e corrente nel nostro Paese il dibattito sulla valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari cosiddetti «a km 0» o «a filiera corta», facendo solitamente riferimento a prodotti la cui vendita avviene in un'area distante pochi chilometri dall'azienda di produzione.

Si tratta di un'alternativa alla commercializzazione di alimenti tipica del sistema della grande distribuzione organizzata, laddove le piccole aziende che operano nella filiera agricola corta puntano alla riduzione dei passaggi di intermediazione e al rapporto diretto con il consumatore, con il conseguente abbattimento degli oneri e dell'impatto ambientale derivante dal trasporto del cibo su lunghe distanze. I vantaggi derivanti dalla filiera corta si evidenziano non solo nella riduzione dei fattori legati ad inquinamento e a riscaldamento globale, come l'emissione di anidride carbonica dovuta ai trasporti e l'impiego di imballaggi per la distribuzione, ma anche nella possibilità di acquistare prodotti della nostra tradizione agroalimentare, più freschi e di stagione, che non hanno perso le proprietà organolettiche a causa di lunghi trasferimenti. Il km 0 diventa, pertanto, una prospettiva diversa con cui approcciarsi agli acquisti, si incrocia con le nuove tendenze del consumo critico, richiede un consumatore più consapevole della necessità di operare una scelta che

tenga conto di fattori diversi dalla mera propaganda pubblicitaria.

Con il presente disegno di legge si intende promuovere e valorizzare le produzioni delle piccole aziende agricole commercializzate nel mercato locale e semplificare il quadro autorizzativo che spesso rende difficile e irto di difficoltà burocratiche il percorso dell'agricoltore che intende intraprendere questa strada.

Con l'articolo 1 viene proposta una definizione del mercato locale, identificato dalla provincia ove ha sede l'azienda e dalle province con essa confinanti, e si individuano i soggetti titolari delle aziende agricole che accedono alle semplificazioni burocratiche previste dai successivi articoli 2 e 3. In particolare, con l'articolo 2, si prevede che avvio delle attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento sia soggetto esclusivamente a notifica al comune ove ha sede l'azienda agricola, mentre l'articolo 3 è rivolto a semplificare i requisiti dei locali dove si sviluppano le attività di produzione, prevedendo che a questo scopo possa essere destinata anche l'abitazione del conduttore agricolo.

Infine, con l'articolo 4, si propone l'istituzione del marchio volontario «Prodotto di fattoria» che è volto a valorizzare le produzioni agricole a agroalimentari rivolte al mercato locale e ad agevolarne l'identificazione da parte del consumatore, anche nei mercati dove avviene la vendita diretta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge detta disposizioni rivolte a facilitare la lavorazione e a promuovere la domanda e l'offerta delle produzioni agricole e agroalimentari destinate alla vendita diretta al consumatore nel mercato locale e provenienti da aziende condotte esclusivamente da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, da coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile e da cooperative agricole che utilizzano il lavoro dei propri soci. Il mercato locale è identificato dalla provincia ove ha sede l'azienda e dalle province con essa confinanti.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte in osservanza della normativa europea in materia di igiene e di sicurezza degli alimenti e, in particolare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

Art. 2.

(Avvio dell'attività di produzione)

1. L'avvio delle attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento delle produzioni agricole e agroalimentari di provenienza aziendale di cui all'articolo 1 è soggetto esclusivamente a notifica al comune ove ha sede l'azienda agricola, in attuazione

del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e si svolge nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 3.

(Requisiti dei locali)

1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 1 possono essere svolte presso i locali dell'azienda o presso l'abitazione del conduttore, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici.

2. I requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, compresi quelli per i locali polifunzionali adibiti alle attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento, sono definiti con specifici regolamenti delle regioni competenti per territorio, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in coerenza con gli obiettivi di flessibilità di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004. La destinazione di un locale alle attività di cui al presente comma non determina la necessità di cambiamento della destinazione d'uso dello stesso.

3. Per le lavorazioni, le trasformazioni ed il confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 1 può essere utilizzata la cucina di civile abitazione del conduttore dell'azienda, purché dotata delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte dai regolamenti regionali di cui al comma 2, qualora le lavorazioni e le trasformazioni avvengano in maniera distinta dall'uso domestico del locale e avvengano in coerenza con uno specifico piano di autocontrollo finalizzato a prevenire rischi di contaminazione degli alimenti.

Art. 4.

(Delega al Governo per l'istituzione del marchio «Prodotto di fattoria»)

1. Al fine valorizzare le caratteristiche qualitative e nutrizionali dei prodotti agricoli e agroalimentari immessi in commercio direttamente dall'azienda agricola produttrice e promuovere la conoscenza delle tradizioni produttive locali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, un decreto legislativo rivolto all'istituzione dell'indicazione facoltativa di qualità denominata «Prodotto di fattoria», finalizzata ad agevolare nell'etichettatura l'identificazione dei prodotti agricoli e di prima trasformazione commercializzati in vendita diretta nel mercato locale da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) consentire l'accesso all'indicazione facoltativa di qualità solo per i prodotti commercializzati all'interno della provincia in cui ha sede il luogo di coltivazione e prima trasformazione e nelle province con essa confinanti;

b) riservare l'indicazione facoltativa di qualità alla commercializzazione in vendita diretta, ivi compresi i mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007;

c) prevedere l'istituzione a cura delle regioni di un albo dei soggetti abilitati all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità;

d) prevedere che l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità e del relativo contrassegno per l'etichettatura sia consentito a titolo gratuito;

e) prevedere le modalità di controllo e di coordinamento dei controlli fra gli organi preposti dello Stato e delle regioni, nonché le relative sanzioni in caso di inottemperanza alle disposizioni attuative dell'indicazione facoltativa di qualità.

3. Dall'attuazione della delega contenuta nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00